

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1299

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME, AMODEO, ANDÒ, SALADINO, CARPINO,
CASALINUOVO**

Presentata il 23 gennaio 1980

Estensione delle disposizioni della legge 20 dicembre 1973, n. 824, agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 20 dicembre 1973, n. 824, si è sanata una situazione anomala per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo.

Le amministrazioni, che durante la gestazione e prima dell'entrata in vigore della predetta legge, avevano sospeso i congedamenti fino al dicembre 1972 hanno posto in congedo, al 31 dicembre 1972 alcuni ufficiali di complemento con 30 anni di servizio ivi compresi quattro anni di guerra.

Con tale provvedimento questi, hanno perduto tutti i diritti e benefici previsti nella legge 20 dicembre 1973, n. 824, tranne, ed esclusivamente, il diritto a pensione.

Poiché tra coloro che hanno vissuto insieme per lunghi anni le vicende della

vita militare salta palese la sperequazione di trattamento tra gli uni e gli altri, in quanto, mentre i beneficiari della legge 20 dicembre 1973, n. 824, hanno potuto godere di tutti i benefici concessi agli ufficiali in servizio permanente effettivo, coloro i quali sono stati posti in quiescenza solamente un anno prima dell'entrata in vigore della legge n. 824 hanno perduto tutti i diritti e benefici che detta legge concedeva agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento.

Per quanto sopra non si può negare a tale personale, che sicuramnete non ha demeritato, di poter godere degli stessi benefici.

Onorevoli colleghi, sottoponiamo la presente proposta al vostro esame, al vostro giudizio ed alla vostra sensibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute nella legge 20 dicembre 1973, n. 824, devono essere applicate anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che già in servizio durante il periodo compreso tra il 10 giugno 1940 ed il 10 maggio 1945, si trovavano nella posizione di ufficiali trattenuti alla data del 30 dicembre 1972.

Alla copertura del maggior onere finanziario relativo alla applicazione della presente legge, si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.